



Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947² sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 6^{quater} Contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento

¹ I contributi dei salariati che hanno raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS sono percepiti soltanto sulla parte del reddito da attività lucrativa dipendente eccedente la franchigia di 16 800 franchi l'anno per datore di lavoro.

² I salariati possono chiedere a ogni singolo datore di lavoro che i contributi vengano riscossi dall'intero salario. La richiesta deve essere presentata al più tardi al versamento del primo salario dopo il raggiungimento dell'età di riferimento o del primo salario di ogni anno successivo.

³ La modalità di riscossione dei contributi scelta è mantenuta automaticamente per l'anno di contribuzione successivo, se i salariati non presentano una richiesta in senso contrario entro detto termine.

⁴ I contributi dei lavoratori indipendenti che hanno raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS sono percepiti soltanto sulla parte del reddito da attività lucrativa indipendente eccedente la franchigia di 16 800 franchi l'anno.

⁵ I lavoratori indipendenti che desiderano rinunciare all'applicazione della franchigia lo comunicano alla cassa di compensazione competente entro il 31 dicembre dell'anno di contribuzione.

⁶ La modalità di riscossione dei contributi scelta è mantenuta automaticamente per l'anno di contribuzione successivo, se i lavoratori indipendenti non presentano una richiesta in senso contrario entro detto termine.

Art. 51^{bis} cpv. 3

³ L'articolo 30 capoverso 1 LAVS non è applicabile all'ammontare dei redditi dell'attività lucrativa conseguiti dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

Art. 52 cpv. 1^{bis}

^{1bis} L'Ufficio federale emana prescrizioni relative alla graduazione delle rendite parziali in caso di anticipazione della rendita. È determinante il rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato al momento dell'anticipazione della rendita e quello degli assicurati della sua classe d'età al raggiungimento dell'età di riferimento.

Art. 52a, rubrica

Durata di contribuzione inferiore a un anno all'insorgere dell'evento assicurato

Art. 52b Computo dei periodi di contribuzione precedenti il compimento dei 20 anni

¹ Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'articolo 29^{ter} o dell'articolo 40 capoverso 4 LAVS, i periodi di contribuzione precedenti il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni sono computati ai fini di colmare successive lacune contributive.

² Al momento dell'anticipazione della rendita, i periodi di contribuzione di cui al capoverso 1 possono essere computati soltanto per colmare le lacune contributive sorte prima dell'anticipazione della rendita.

Art. 52d^{bis} Nuovo calcolo della rendita

Il nuovo calcolo della rendita secondo l'articolo 29^{bis} capoverso 3 LAVS è effettuato su richiesta. Si può tenere conto soltanto dei contributi versati nei cinque anni successivi al raggiungimento dell'età di riferimento.

Art. 52d^{ter} Inizio del diritto alla rendita risultante dal nuovo calcolo

Il diritto alla rendita ricalcolata secondo l'articolo 29^{bis} capoverso 3 LAVS nasce il primo giorno del mese seguente la presentazione della richiesta.

Art. 53, rubrica e cpv. 1

Prescrizioni per il calcolo delle rendite e tavole delle rendite

¹ L'Ufficio federale emana prescrizioni per il calcolo delle rendite e stabilisce tavole delle rendite d'uso obbligatorio. La digradazione delle rendite mensili, relativa alla rendita semplice e completa di vecchiaia ammonta al massimo al 2,6 per cento dell'importo minimo della stessa.

Art. 53^{ter} Somma delle rendite dei coniugi in caso di riscossione di una percentuale di rendita

¹ In caso di riscossione anticipata di una percentuale della rendita di vecchiaia, l'importo massimo delle due rendite determinato conformemente all'articolo 53^{bis} è ulteriormente moltiplicato per la percentuale di rendita più elevata. Questo vale per analogia anche quando uno dei coniugi riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia e l'altro riscuote una rendita d'invalidità.

² In caso di rinvio di una parte della rendita di vecchiaia, si considera sempre la rendita intera.

Art. 53^{quater} Supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione

¹ Per la fissazione dell'ammontare del supplemento di rendita secondo l'articolo 34^{bis} LAVS per le donne della generazione di transizione fa stato il reddito annuo medio determinante per il calcolo della rendita al raggiungimento dell'età di riferimento. Una successiva variazione del reddito annuo medio determinante non incide sul supplemento di rendita.

² Il supplemento di rendita non viene adeguato all'evoluzione dei prezzi e dei salari.

³ In caso di durata di contribuzione incompleta il supplemento di rendita è ridotto in base al rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età. L'Ufficio federale stabilisce tavole dei supplementi di rendita d'uso obbligatorio. Il supplemento di rendita è arrotondato al franco superiore.

⁴ In caso di rinvio della totalità della rendita, il supplemento di rendita è versato al momento della revoca del rinvio. Se viene rinviata soltanto una parte della rendita, l'intero importo del supplemento di rendita è versato con la parte della rendita riscossa. Il rinvio della rendita non comporta un aumento del supplemento di rendita.

⁵ Se la rendita è versata sotto forma d'indennità unica in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, il supplemento di rendita è versato sotto forma di un'indennità unica il cui importo è definito nelle tabelle pubblicate dall'Ufficio federale.

⁶ Il supplemento di rendita è pagato secondo le stesse modalità della rendita di vecchiaia.

Art. 54^{bis} cpv. 2

² Le rendite per i figli o le rendite per orfani non sono ridotte quando, addizionate alla rendita del padre o della madre, non superano la somma tra il 150 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia e gli importi minimi di tre rendite per i figli o per orfani. Questo importo è aumentato, a partire dal quarto figlio, e per ciascuno dei seguenti, dell'importo mensile massimo della rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 3 LAVS).

Titolo prima dell'art 55^{bis}

D. Riscossione flessibile della rendita

I. Rinvio della rendita

Art. 55^{bis} lett. b e b^{bis}

Sono escluse dal rinvio previsto all'articolo 39 LAVS:

- b. le rendite intere di vecchiaia che succedono a rendite intere d'invalidità;
- b^{bis}. le percentuali di rendite di vecchiaia corrispondenti alle percentuali di rendite d'invalidità cui succedono;

Art. 55^{ter} Aumento in caso di rinvio della rendita

¹ In caso di rinvio della rendita di vecchiaia sono applicabili le seguenti aliquote di aumento in percentuale della rendita:

| Du- rata del rinvio in anni | e 0–2 mesi | e 3–5 mesi | e 6–8 mesi | e 9–11 mesi |
|--|------------|------------|------------|-------------|
| 1 | 5,2 | 6,6 | 8,0 | 9,4 |
| 2 | 10,8 | 12,3 | 13,9 | 15,5 |
| 3 | 17,1 | 18,8 | 20,5 | 22,2 |
| 4 | 24,0 | 25,8 | 27,7 | 29,6 |
| 5 | 31,5 | | | |

² L'importo dell'aumento è determinato dividendo la somma delle rendite rinviate per il numero di mesi corrispondenti e moltiplicando il risultato per la corrispondente aliquota di aumento secondo il capoverso 1.

³ In caso di riduzione della percentuale di rendita rinviata, l'aliquota di aumento è stabilita nuovamente per la percentuale di rendita non più rinviata. L'importo dell'aumento così determinato è pagato insieme alla percentuale della rendita di vecchiaia non più rinviata.

⁴ Se oltre alla rendita di vecchiaia sono accordate anche rendite per i figli o rendite complete, la somma di tutti gli importi degli aumenti non può superare l'importo dell'aumento della rendita di vecchiaia.

⁵ L'importo dell'aumento è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.

Art. 55^{quater} cpv. 1 e 6

¹ Il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS. La dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio. Se entro questo termine nessuna richiesta di rinvio è stata presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita e pagata secondo le disposizioni generali vigenti.

⁶ Una riduzione della percentuale di rendita rinviata va richiesta mediante il modulo ufficiale. La modifica può prendere effetto al più presto dal mese seguente quello della richiesta.

Art. 56 Anticipazione della rendita di vecchiaia

¹ Il calcolo della rendita anticipata si basa sulla durata di contribuzione effettiva determinata conformemente all'articolo 52 capoverso 1^{bis} e sul reddito fino al 31 dicembre dell'anno precedente l'inizio della riscossione anticipata della rendita.

² In caso di aumento della percentuale di rendita durante il periodo di riscossione anticipata sono utilizzate le medesime basi di calcolo applicate all'inizio della riscossione anticipata.

³ Un aumento della percentuale di rendita anticipata va richiesto mediante il modulo ufficiale. La modifica può prendere effetto al più presto dal mese seguente quello della richiesta.

⁴ Al raggiungimento dell'età di riferimento la rendita è fissata conformemente alle disposizioni generali per il calcolo della rendita di cui all'articolo 29^{bis} LAVS. Fa stato il fattore di rivalutazione determinato al raggiungimento dell'età di riferimento conformemente all'articolo 51^{bis} capoverso 2.

Art. 56^{bis} Riduzione in caso di anticipazione della rendita

¹ In caso di anticipazione della riscossione della rendita di vecchiaia sono applicabili le seguenti aliquote di riduzione in percentuale della rendita:

| Durata dell'anticipazione in anni | e mesi | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | - | 0,6 | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 5,1 | 5,7 | 6,2 |
| 1 | 6,8 | 7,4 | 7,9 | 8,5 | 9,1 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 11,3 | 11,9 | 12,5 | 13,0 |
| 2 | 13,6 | | | | | | | | | | | |

² In caso di aumento della percentuale di rendita anticipata, è stabilita una nuova aliquota di riduzione per la percentuale di rendita anticipata aggiuntiva.

³ Al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS viene determinato l'importo definitivo della riduzione. A tal fine la somma delle rendite anticipate non ridotte è divisa per il numero di mesi durante i quali la rispettiva

rendita o percentuale di rendita è stata riscossa anticipatamente; il risultato è moltiplicato per l'aliquota di riduzione applicabile per la corrispondente durata di riscossione anticipata. L'importo della riduzione della rendita applicabile a partire dal raggiungimento dell'età di riferimento risulta dalla somma degli importi delle riduzioni determinati per le singole percentuali di rendita.

⁴ L'importo della riduzione è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.

Art. 56^{ter} Rinuncia all'anticipazione della rendita di vecchiaia e revoca della medesima in caso di diritto a una rendita d'invalidità

¹ Gli assicurati che riscuotono anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia e hanno diritto a una rendita d'invalidità secondo l'articolo 29 della legge federale del 19 giugno 1959³ sull'assicurazione per l'invalidità a causa di un'invalidità insorta durante il periodo di riscossione anticipata possono rinunciare alla riscossione anticipata della rendita di vecchiaia. La rinuncia ha effetto dalla nascita del diritto alla rendita d'invalidità.

² Se la riscossione anticipata di una parte o della totalità della rendita inizia dopo la presentazione della richiesta all'assicurazione per l'invalidità e prima della concessione della rendita d'invalidità, l'assicurato può revocare la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia. La revoca ha effetto dall'inizio della riscossione anticipata della rendita.

³ Una revoca è possibile soltanto se la somma delle rendite di vecchiaia anticipate può essere integralmente compensata con la somma delle rendite d'invalidità versate retroattivamente.

Art. 56^{quater} Riduzione in caso di riscossione anticipata da parte delle donne della generazione di transizione

¹ In deroga all'articolo 56^{bis} capoverso 1, per le donne appartenenti alla generazione di transizione ai sensi dell'articolo 34^{bis} capoverso 3 LAVS che riscuotono anticipatamente la rendita vale quanto segue:

- a. se il reddito annuo medio determinante è inferiore o uguale al quadruplo dell'importo minimo della rendita di vecchiaia annua secondo l'articolo 34 LAVS, sono applicabili le seguenti aliquote di riduzione in percentuale della rendita:

| Durata dell'anticipazione in anni | e mesi | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
| 2 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
| 3 | 3,0 | | | | | | | | | | | |

³ RS 831.20

- b. se il reddito annuo medio determinante è superiore al quadruplo dell'importo minimo della rendita di vecchiaia annua secondo l'articolo 34 LAVS ma inferiore o uguale al quintuplo del medesimo, sono applicabili le seguenti aliquote di riduzione in percentuale della rendita:

| Durata dell'anticipazione in anni | e mesi | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | - | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 |
| 1 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,3 |
| 2 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,3 |
| 3 | 6,5 | | | | | | | | | | | |

- c. se il reddito annuo medio determinante è superiore al quintuplo dell'importo minimo della rendita di vecchiaia annua secondo l'articolo 34 LAVS, sono applicabili le seguenti aliquote di riduzione in percentuale della rendita:

| Durata dell'anticipazione in anni | e mesi | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | - | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 |
| 1 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,3 |
| 2 | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10,2 |
| 3 | 10,5 | | | | | | | | | | | |

² L'aliquota di riduzione è stabilita sulla base del reddito annuo medio determinante per il calcolo della rendita al momento dell'anticipazione. Una successiva variazione del reddito annuo medio determinante non incide sull'aliquota di riduzione.

Art. 57

Abrogato

Art. 60 cpv. 1

¹ Il calcolo anticipato è effettuato conformemente agli articoli 50–56^{ter}. Per il calcolo anticipato delle rendite per superstiti, è determinante il momento dell'inoltro della domanda. Per il calcolo anticipato della rendita di vecchiaia è determinante la data del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS o quella dell'anticipazione della rendita.

Art. 67 cpv. 1^{quater}

^{1quater} Se l'avente diritto a una rendita di vecchiaia muore, la richiesta di nuovo calcolo della rendita secondo l'articolo 29^{bis} capoverso 3 LAVS può essere inoltrata dai superstiti.

Art. 125^{quater} Sostituzione di prestazioni dell'AI con prestazioni dell'AVS

La fissazione delle prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e la notifica delle decisioni nel caso dei beneficiari di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità che riscuotono anticipatamente la rendita di vecchiaia secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS o raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS sono di competenza della cassa di compensazione che ha versato fino a quel momento le prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.

Art. 137 Conto individuale

Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero AVS, un conto individuale dei redditi da attività lucrative sui quali le sono stati versati contributi.

Art. 222 cpv. 3

³ L'assicurazione partecipa agli aiuti finanziari versati dall'assicurazione per l'invalidità alle organizzazioni private d'aiuto agli invalidi secondo gli articoli 108–110 OAI⁴, se queste organizzazioni forniscono in misura rilevante prestazioni in favore delle persone che hanno subito un danno alla salute dopo aver raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS. L'ammontare della partecipazione dell'assicurazione è stabilito in funzione delle prestazioni effettivamente fornite a questa categoria di persone.

Disposizioni finali della modifica del 29 novembre 1995 lett. c cpv. 3

³ Per le donne nate tra il 1939 e il 1947, la percentuale dell'importo della riduzione in caso di anticipazione della rendita secondo l'articolo 56^{bis} capoverso 1 OAVS è del 3,4 per cento della rendita anticipata per anno di anticipazione.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

² Gli articoli 53^{quater} e 56^{quater} entrano in vigore il 1° gennaio 2025 con effetto per una durata di nove anni.

³ Dal 1° gennaio 2025 l'articolo 60 capoverso 1 ha il seguente tenore con effetto per una durata di nove anni:

⁴ RS 831.201

Art. 60 cpv. 1

¹ Il calcolo anticipato è effettuato conformemente agli articoli 50–56^{quater}. Per il calcolo anticipato delle rendite per superstiti, è determinante il momento dell'inoltro della domanda. Per il calcolo anticipato della rendita di vecchiaia è determinante la data del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS o quella dell'anticipazione della rendita.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato
(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 26 maggio 1961⁵ concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 13a cpv. 1 e 2

¹ Sono tenuti a pagare i contributi:

- a. gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa, dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni;
- b. gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, dal 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni.

² L'obbligo contributivo cessa alla fine del mese in cui si raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.

2. Ordinanza del 29 novembre 1995⁶ sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

Art. 4 cpv. 3

³ I contributi versati dagli stranieri dopo il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS che avrebbero comportato un aumento della rendita di vecchiaia vengono rimborsati. Le rendite già percepite sono dedotte dall'ammontare del rimborso.

⁵ RS 831.111

⁶ RS 831.131.12

3. Ordinanza del 17 gennaio 1961⁷ sull'assicurazione per l'invalidità

Inserire prima del titolo della sezione III

Art. 29^{quater} Versamento in caso di anticipazione della rendita di vecchiaia

La rendita d'invalidità è versata soltanto se l'assicurato revoca l'anticipazione della rendita di vecchiaia o vi rinuncia conformemente all'articolo 56^{ter} OAVS⁸.

Art. 38 cpv. 2

² L'assicurato continua ad avere diritto all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 42 capoverso 3 LAI se ha diritto a una rendita d'invalidità dell'AI, ma questa non gli viene versata poiché riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia dell'AVS.

Art. 45

Abrogato

4. Ordinanza del 15 gennaio 1971⁹ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 10a Verifica del diritto a prestazioni complementari per le persone che ricevono prestazioni transitorie

Gli organi esecutivi verificano d'ufficio se nel caso di una persona che riceve prestazioni transitorie in virtù della legge federale del 19 giugno 2020¹⁰ sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani sia prevedibile un diritto a prestazioni complementari al momento del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS¹¹.

Art. 15a Anticipazione della rendita di vecchiaia

In caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS¹², per il calcolo della prestazione complementare annua la rendita ridotta a causa dell'anticipazione è computata interamente come reddito.

⁷ RS 831.201

⁸ RS 831.101

⁹ RS 831.301

¹⁰ RS 837.2

¹¹ RS 831.10

¹² RS 831.10

Art. 23 cpv. 3

³ Il calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, delle pensioni e delle altre prestazioni periodiche correnti (art. 11 cpv. 1 lett. d e d^{bis} LPC).

Art. 45, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a e c

Accordano prestazioni ai sensi dell'articolo 18 LPC:

- a. la Fondazione Pro Senectute alle persone che hanno raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS¹³ e a quelle che riscuotono anticipatamente la totalità della rendita di vecchiaia;
- c. la Fondazione Pro Juventute:
 1. ai vedovi con figli minorenni e alle vedove che non rientrano nelle categorie di persone di cui alla lettera a o b,
 2. agli orfani.

5. Ordinanza del 18 aprile 1984¹⁴ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 14 cpv. 1

¹ Nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l'istituto di previdenza deve continuare a tenere il conto di vecchiaia di un invalido a cui versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP.

Art. 24, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva

Riduzione delle prestazioni d'invalidità prima del raggiungimento dell'età di riferimento e riduzione delle prestazioni per i superstiti
(art. 34a LPP)

¹ Per la riduzione delle prestazioni d'invalidità prima del raggiungimento dell'età di riferimento e la riduzione delle prestazioni per i superstiti, l'istituto di previdenza può conteggiare le seguenti prestazioni e i seguenti redditi:

Art. 24a, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 6

Riduzione delle prestazioni d'invalidità dopo il raggiungimento dell'età di riferimento
(art. 34a LPP)

¹ Se l'assicurato ha raggiunto l'età di riferimento, l'istituto di previdenza può ridurre le sue prestazioni solo in caso di concorso di queste ultime con:

¹³ RS 831.10

¹⁴ RS 831.441.1

² L'istituto di previdenza continua a fornire le sue prestazioni nella stessa misura in cui le forniva prima che l'assicurato raggiungesse l'età di riferimento. In particolare, non deve compensare la riduzione delle prestazioni al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 20 capoversi 2^{ter} e 2^{quater} LAINF e l'articolo 47 capoverso 1 LAM.

⁶ Se una rendita d'invalidità è divisa in seguito a divorzio dopo il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare, la parte di rendita assegnata al coniuge creditore continua a essere conteggiata per il calcolo di un'eventuale riduzione della rendita d'invalidità del coniuge debitore.

Art. 26a, rubrica e cpv. 1

Conguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della rendita d'invalidità prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare

(art. 124 cpv. 3 CC; art. 34a LPP)

¹ Se, a causa del concorso con prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, una rendita d'invalidità è stata ridotta e il divorzio avviene prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare, l'importo di cui all'articolo 124 capoverso 1 CC non può essere impiegato per il conguaglio della previdenza professionale.

Art. 26b, rubrica e cpv. 1

Conguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della rendita d'invalidità dopo il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare

(art. 124a cpv. 3 n. 2 e 124c CC; art. 34a LPP)

¹ Se una rendita d'invalidità è stata ridotta a causa del concorso con altre prestazioni e il divorzio avviene dopo il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare, per la decisione sulla divisione il giudice si basa sulla rendita non ridotta.

Art. 60b^{bis} Acquisto durante o dopo la riscossione di una prestazione di vecchiaia

Se un assicurato che riscuote o ha riscosso una prestazione di vecchiaia di un istituto di previdenza effettua un acquisto presso un istituto di previdenza, l'ammontare massimo della somma di acquisto è ridotto dell'importo della prestazione di vecchiaia già riscossa.

Art. 62a cpv. 1 e 2, frase introduttiva

¹ L'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946¹⁵ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti vale anche come età di riferimento delle donne nella previdenza professionale (art. 13 cpv. 1 LPP).

² Questa età di riferimento è parimenti determinante per:

Art. 62c Aliquota minima di conversione ed età di riferimento per determinate classi di età

Alle classi di età e alle rispettive età di riferimento sottoelencate si applicano le seguenti aliquote minime di conversione per calcolare le rendite di vecchiaia e d'invalidità per le donne:

| Classe di età | Età di riferimento delle donne | Aliquota minima di conversione per le donne |
|---------------|--------------------------------|---|
| 1942 | 64 | 7,20 |
| 1943 | 64 | 7,15 |
| 1944 | 64 | 7,10 |
| 1945 | 64 | 7,00 |
| 1946 | 64 | 6,95 |
| 1947 | 64 | 6,90 |
| 1948 | 64 | 6,85 |
| 1949 | 64 | 6,80 |

6. Ordinanza del 3 ottobre 1994¹⁶ sul libero passaggio

Art. 6 cpv. 4

⁴ I contributi destinati al finanziamento delle rendite transitorie AVS possono essere dedotti giusta l'articolo 17 capoverso 2 lettera c LFLP, se tali rendite iniziano a decorrere al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP¹⁷. Se sufficienti motivi lo giustificano, questo termine può essere prolungato al massimo a dieci anni.

Art. 16 cpv. 1

¹ Le prestazioni di vecchiaia per polizze e conti di libero passaggio possono essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento. Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età di riferimento. Se l'assicurato dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

¹⁶ RS 831.425

¹⁷ RS 831.40

Art. 19c cpv. 1

¹ Sono considerati averi di previdenza da annunciare quali averi dimenticati conformemente all'articolo 24d capoverso 2 LFLP gli averi di persone che hanno raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP¹⁸ e non hanno ancora fatto valere il loro diritto al pagamento delle prestazioni di vecchiaia né hanno dimostrato di continuare a esercitare un'attività lucrativa.

Art. 19g cpv. 2

² Se il coniuge debitore percepisce una rendita d'invalidità e raggiunge l'età di riferimento regolamentare durante la procedura di divorzio, l'istituto di previdenza può ridurre la prestazione d'uscita di cui all'articolo 124 capoverso 1 CC e la rendita. La riduzione corrisponde al massimo all'importo di cui sarebbero ridotti i pagamenti delle rendite tra il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare e il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se fossero stati calcolati sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita. La riduzione è divisa a metà tra i coniugi.

Art. 19i Conguaglio in caso di differimento della rendita di vecchiaia
(art. 124a cpv. 3 n. 2 CC)

Se al momento del promovimento della procedura di divorzio un coniuge ha raggiunto l'età di riferimento regolamentare e ha differito la riscossione della prestazione di vecchiaia, l'avere di previdenza disponibile in quel momento va diviso analogamente a una prestazione d'uscita.

7. Ordinanza del 13 novembre 1985¹⁹ sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute

Art. 3 cpv. 1

¹ Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP. Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età di riferimento. Se l'intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

Art. 3a cpv. 3 e 4

³ Il trasferimento del capitale di previdenza e il riscatto sono ammessi fino al raggiungimento dell'età di riferimento. Se l'intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, tale trasferimento o riscatto può essere effettuato al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

¹⁸ RS 831.40

¹⁹ RS 831.461.3

⁴ Tuttavia, un tale trasferimento o riscatto non è più possibile, se una polizza assicurativa diventa esigibile nei cinque anni precedenti il raggiungimento dell'età di riferimento.

Art. 7 cpv. 3

³ I contributi a forme riconosciute di previdenza possono essere versati al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

8. Ordinanza del 20 dicembre 1982²⁰ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 33 cpv. 2 lett. e

² Le rendite complementari sono rettificate quando:

- e. la riscossione della rendita dell'AVS è differita conformemente all'articolo 39 della legge federale del 20 dicembre 1946²¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) o anticipata conformemente all'articolo 40 LAVS.

Art. 33a, rubrica

Oggetto della riduzione della rendita al raggiungimento dell'età di riferimento

Art. 33b, rubrica, cpv. 1 lett. b e c nonché cpv. 2

Riduzione della rendita al raggiungimento dell'età di riferimento in caso di infortuni plurimi

¹ Se il beneficiario di una rendita d'invalidità subisce un altro infortunio assicurato che provoca un aumento della rendita d'invalidità, la riduzione si applicherà singolarmente a ogni parte della rendita ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2^{er} della legge. A tal fine sono determinanti:

- b. per la parte del primo infortunio, l'ammontare che la rendita concessa per il primo infortunio avrebbe al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS²², se non fosse stata aumentata in seguito a un altro infortunio;
- c. per la parte dell'altro infortunio, la differenza tra l'ammontare secondo la lettera b e l'ammontare effettivo al raggiungimento dell'età di riferimento.

² Per stabilire il valore dei punti percentuali della riduzione annua, è determinante il grado dell'invalidità effettiva al raggiungimento dell'età di riferimento. Tale valore dei punti percentuali deve essere applicato all'intero ammontare della rendita.

²⁰ RS **832.202**

²¹ RS **831.10**

²² RS **831.10**

Art. 33c, rubrica

Riduzione della rendita al raggiungimento dell'età di riferimento in caso di ricaduta e conseguenze tardive

Art. 46 cpv. 2

² Il valore del riscatto è calcolato secondo le basi contabili giusta l'articolo 89 capoverso 1 della legge. Si tiene conto della trasformazione in una rendita complementare quando il beneficiario di rendite raggiungerà l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS²³.

Art. 134 cpv. 2

² Le persone che raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS²⁴ possono stipulare una nuova assicurazione facoltativa solo se sono state assicurate d'obbligo durante tutto l'anno precedente.

Art. 147b cpv. 1

¹ L'aliquota graduata di riduzione ai sensi del numero II capoverso 2 della modifica del 25 settembre 2015²⁵ della legge si applica nel seguente modo:

- a. se i beneficiari della rendita raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS²⁶ nel 2025, un quinto;
- b. se i beneficiari della rendita raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS nel 2026, due quinti;
- c. se i beneficiari della rendita raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS nel 2027, tre quinti;
- d. se i beneficiari della rendita raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS nel 2028, quattro quinti.

9. Ordinanza del 10 novembre 1993²⁷ sull'assicurazione militare

Art. 19 cpv. 3

³ Gli articoli 6^{quater} e 34d dell'ordinanza del 31 ottobre 1947²⁸ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) concernenti i contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento secondo

²³ RS 831.10

²⁴ RS 831.10

²⁵ RU 2016 4375

²⁶ RS 831.10

²⁷ RS 833.11

²⁸ RS 831.101

l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946²⁹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e il salario di poco conto non sono applicabili.

Art. 20 cpv. 2

² Le disposizioni degli articoli 6^{quater} e 19 OAVS³⁰ concernenti i contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS³¹ e il reddito di poco conto proveniente da attività lucrative indipendenti esercitate a titolo accessorio non sono applicabili.

Art. 23 cpv. 2

² Se la rendita insorge dopo che l'assicurato ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS³², l'assegnazione di una rendita a tempo indeterminato è esclusa.

10. Ordinanza del 31 agosto 1983³³ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 10d cpv. 2

² Se non è stato stabilito alcun periodo, il calcolo di cui al capoverso 1 è effettuato sulla base del numero di mesi che precedono il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946³⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

Art. 12

Abrogato

Art. 32 Prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale

Sono considerate prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, che vanno dedotte dall'indennità di disoccupazione, le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria versate all'assicurato prima del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS³⁵.

29 RS **831.10**
30 RS **831.101**
31 RS **831.10**
32 RS **831.10**
33 RS **837.02**
34 RS **831.10**
35 RS **831.10**

Art. 41b, rubrica e cpv. 1

Termine quadro e numero di indennità giornaliera per gli assicurati prossimi al raggiungimento dell'età di riferimento

¹ L'assicurato che ha aperto un termine quadro per la riscossione della prestazione in base all'articolo 13 LADI durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS³⁶ ha diritto a 120 indennità giornaliera supplementari.

11. Ordinanza del 3 marzo 1997³⁷ sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati

Art. 6 cpv. 2

² L'importo delle rendite è calcolato in base all'avere di vecchiaia acquisito dall'assicurato prima dell'inizio dell'assicurazione e alla somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti dall'inizio dell'assicurazione fino al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP, senza interessi.

12. Ordinanza dell'11 giugno 2021³⁸ sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani

Art. 1, rubrica, nonché cpv. 1 e 3

Verifica del diritto alle prestazioni complementari in previsione dell'età di riferimento

(art. 3 cpv. 1 lett. b LPTD)

¹ Gli organi esecutivi verificano d'ufficio se è prevedibile che un beneficiario di prestazioni transitorie avrà diritto alle prestazioni complementari al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946³⁹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

³ Se le prestazioni transitorie sono versate in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia, non si procede ad alcuna verifica del diritto alle prestazioni complementari in previsione dell'età di riferimento.

³⁶ RS **831.10**

³⁷ RS **837.174**

³⁸ RS **837.21**

³⁹ RS **831.10**